29 Gennaio 2021

Entrano in vigore le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in «default»

Dal 1° gennaio 2021 entra in vigore la nuova definizione di default prevista dal regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013), definizione successivamente precisata dalla Commissione europea (con un regolamento del 2018) e dall'Autorità Bancaria Europea (EBA), con linee guida del 2017, applicabili dal 1° gennaio 2021.

Il termine inglese "default" identifica genericamente coloro che non sono più in grado di onorare gli impegni presi e che sono quindi inadempienti. A far data dal 1° gennaio 2021, nei rapporti bancari il termine "default" assume una connotazione particolare, in quanto stabilisce le modalità attraverso cui banche ed intermediari finanziari devono classificare i loro clienti a fini prudenziali.

La nuova definizione europea di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per banche e intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (tecnicamente in default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

1. a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un'*obbligazione rilevante*;
2. b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.

La condizione di cui alla lettera b) non cambia in quanto già in vigore. Per quanto riguarda invece la condizione di cui alla lettera a), la nuova normativa europea impone agli intermediari finanziatori di considerare un debito scaduto come *rilevante* quando l'ammontare dell'arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

1. i) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (*soglia assoluta*);
2. ii) l'1 per cento dell'esposizione complessiva verso una controparte finanziatrice (*soglia relativa*).

Superate entrambe le summenzionate soglie, e decorsi inutilmente i 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, in virtù della nuova definizione europea il debitore deve essere classificato dalle banche in stato di default. Tra le principali novità introdotte dalla definizione europea si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili). A questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile, per far fronte al pagamento scaduto.

In considerazione del fatto che l'entrata in vigore della nuova definizione europea di default ha suscitato alcune preoccupazioni e generato fraintendimenti sulla reale portata delle modifiche introdotte, la Banca d'Italia ha promosso iniziative informative, a scopo divulgativo, per far comprendere gli effetti che promanano dalle nuove disposizioni (https://www.bancaditalia.it/media/fact/2020/definizione-default/index.html).

In particolare la Banca d'Italia ha chiarito gli impatti della nuova definizione europea di default sulle segnalazioni in Centrale dei Rischi ("**CR**"), precisando come la nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri sottostanti alle segnalazioni in CR.

Nelle Q&A sulla nuova definizione di default, la Banca d'Italia ha spiegato che le modifiche alla definizione di default relative alle cosiddette "soglie di rilevanza" (di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii)) non hanno alcun impatto sulla classificazione a sofferenza ai fini delle segnalazioni in CR. La segnalazione di un cliente "in sofferenza" deve continuare ad essere effettuata dall'intermediario finanziatore se quest'ultimo ritiene che il debitore abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il proprio debito, dopo aver condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del debitore, in conformità a quanto

richiede la normativa regolamentare emanata dalla Banca d'Italia. Deve pertanto ritenersi escluso qualsiasi automatismo tra classificazione in default, in base alla nuova definizione europea, e segnalazione a sofferenza in CR, in quanto un mero ritardo nei pagamenti non giustifica la segnalazione a sofferenza in CR, che presuppone invece una situazione di grave difficoltà non temporanea.

Un'innovazione degna di nota riguarda i gruppi bancari o finanziari. A partire dal 1° gennaio 2021, se un cliente è affidato da più intermediari che fanno parte del medesimo gruppo, dovranno essere considerate tutte le informazioni sul cliente a disposizione del gruppo, in modo che la classificazione a sofferenza sia applicata in modo uniforme da tutti gli intermediari appartenenti al medesimo gruppo bancario o finanziario. Sebbene il requisito in questione non fosse espressamente prescritto prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, la prassi di considerare le informazioni disponibili all'interno del gruppo era verosimilmente già diffusa tra banche ed intermediari appartenenti a gruppi.

In considerazione di quanto precede, la gestione delle situazioni di default generate dall'applicazione dei nuovi criteri può avere un impatto sui rapporti tra intermediari finanziatori e la loro clientela favorendo, da parte dei primi, l'adozione di iniziative per ripristinare la regolarità di posizioni interessate da tensioni o ritardi. Per quanto la nuova definizione di default non introduca un divieto per le banche di acconsentire agli sconfinamenti, né comporti automatismi nelle segnalazioni a sofferenza in CR, è importante che le implicazioni della nuova disciplina siano correttamente comprese da coloro che intrattengono relazioni creditizie con le banche.

29 gennaio 2021

_____

DISCLAIMER
Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza

legale specifica.